

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 17/04/2018

Esame del ricorso n. 1155019 del 27/09/2017

proposto da MASULLO STELLA

nei confronti di 32334 - PRESTITALIA SPA

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 17/04/2018

FATTO

La parte ricorrente chiede il rimborso della somma di € 4.927,00, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 27.09.2010; chiede inoltre la rifusione delle spese per la difesa tecnica. L'intermediario, nelle controdeduzioni, riferisce che, nel riscontro al reclamo, si era reso disponibile a riconoscere alla parte ricorrente l'importo di € 950,00 (di cui € 775,00 a titolo di rimborso di quota parte delle commissioni finanziarie corrisposte e non maturate a seguito dell'estinzione anticipata ed € 175,00 a titolo di rimborso di quota parte delle commissioni bancarie): la proposta a solo fine transattivo non è stata peraltro riscontrata. Premesso che per gli oneri assicurativi, l'unico soggetto passivamente legittimato è l'impresa assicuratrice, si rende disponibile a riconoscere alla parte ricorrente l'importo, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 1.079,37 di cui: - € 196,45, a titolo di rimborso delle commissioni bancarie; - € 862,92, a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie; - € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura; oltre agli interessi legali da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento. Chiede pertanto di ritenere adeguato il rimborso proposto e di respingere ogni maggiore pretesa contenuta nel ricorso.

DIRITTO



Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto dello stipendio: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

In linea con tale orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle commissioni bancarie, delle commissioni finanziarie (per la parte ripetibile) e delle commissioni in favore dell'agente (in quanto remunerative di attività che non si esauriscono con la conclusione del contratto, ma si riferiscono anche all'intera durata del finanziamento o alla sua anticipata estinzione), si conclude che le richieste della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie iii)</i>				327,42	196,45		196,45
<i>Commissioni finanziarie iv)</i>				2.694,92	1.616,95		1.616,95
<i>Commissioni agente vi)</i>				3.733,20	2.239,92		2.239,92
<i>Costi assicurativi vii)</i>				225,55	135,33		135,33
Totale							4.188,65

Si evidenzia che nel calcolo nella tabella soprariportata l'importo delle commissioni finanziarie (€ 2.694,92) è costituito dalla somma della quota ripetibile delle commissioni finanziarie specificata nel contratto pari a € 204,00 (€ 1,70 a rata) e dai costi del premio assicurativo rischio credito pari a € 2.490,92. La somma risultante è inferiore alla somma richiesta dal cliente (€ 4.927,00), che considera integralmente *recurring* la clausola iv, che invece deve essere considerata *recurring* per il solo importo specificato nel contratto (€ 204,00).

La domanda di rifusione delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura della controversia per la quale non sono richieste particolari competenze legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.188,65.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA



Data: Ven 27/07/2018 15:40
Da: "abf.prestitalia@pecgruppoubi.it"
A: Collegio Milano Bi <milano@pec.bancaditalia.it>, Segreteria
Tecnica Milano <milano.abf.segreteriaticnica@bancaditalia.it>
Cc: "rdqconsultingsrl@legalmail.it" <rdqconsultingsrl@legalmail.it>
Oggetto: ricorso ABF MASULLO STELLA / Prestitalia S.p.A. - Decisione n.
14276 del 28.06.2018 (Ns. Rif. RE/2017/7738/1-pv).
Allegato/i: Bonifico a BI.pdf(*dimensione 18 KB*)
Spettabile Collegio di MILANO,

con riferimento alla decisione in oggetto da Voi assunta, in relazione al ricorso avanzato dal Signor MASULLO STELLA, per il tramite della RDQ CONSULTING S.R.L. in ordine al contratto di mutuo numero 3100058688, comunichiamo di aver provveduto ad adempiere a quanto disposto mediante invio, a mezzo raccomandata n. 616988802230, presso lo studio del Legale, dell'assegno vidimato n. 2059913737 emesso in data 25.07.2018 per l'importo di euro 4.208,65.

Al riguardo informiamo che un per problema tecnico delle Poste Italiane non siamo in grado di fornirvi traccia della spedizione del titolo. Siamo comunque certi della presa in carico da parte di Poste Italiane. E' comunque possibile seguire la spedizione inserendo il numero raccomandata sul sito Poste.it.

Resta, peraltro, inteso che al ricevimento della presente somma il Signor MASULLO STELLA nulla più avrà a che pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, riferita alla fattispecie in parola.

Compieghiamo inoltre evidenza del bonifico disposto a favore del Collegio quale contributo alle spese di procedura (all. 1).

Nel restare a disposizione per eventuali necessità l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Distinti saluti.

Supporto Direzione Generale e Reclami

PRESTITALIA S.p.A.
Gruppo UBI<Banca

Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo
e-mail reclami@prestitalia.it
pec: abf.prestitalia@pecgruppoubi.it